

**DELIBERAZIONE LEGISLATIVA STATUTARIA**

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 12 febbraio 2013, n. 107,  
a maggioranza assoluta e in seconda votazione conforme a quella adottata  
nella seduta dell'11 dicembre 2012, n. 100

**MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1  
“STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”**

---



**Art. 1***(Modifiche all'articolo 7)*

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“2. Nella prima seduta del Consiglio – Assemblea legislativa il Presidente della Giunta illustra il programma del governo regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il Vicepresidente, chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.”

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 1/2005 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Il Presidente della Giunta regionale può nominare un assessore al di fuori dei componenti del Consiglio – Assemblea legislativa.

2 ter. Il Vicepresidente deve essere nominato tra i componenti del Consiglio – Assemblea legislativa.

2 quater. Nella composizione della Giunta deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.”

**Art. 2***(Modifica all'articolo 11)*

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Il Consiglio è composto da trenta consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale.”

**Art. 3***(Modifica all'articolo 13)*

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi.”

**Art. 4***(Modifica all'articolo 27)*

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e da non più di sei assessori, compreso il Vicepresidente.”

**Art. 5***(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge statutaria sono efficaci a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima.

IL PRESIDENTE DI TURNO

(Paola Giorgi)

